



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 27 novembre 2001



### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 24-25 novembre 2001 – Dodicesima giornata andata

Bologna-Roma 1-3  
Brescia-Udinese 2-0  
Chievo Verona-Perugia 2-0  
Internazionale-Fiorentina 2-0  
Lazio-Juventus 1-0  
Parma-Milan 0-1  
Piacenza-Atalanta 1-2  
Torino-Verona 5-1  
Venezia-Lecce 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 26-27 novembre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 34

## 1) SERIE A TIM

### Gare del 24-25 novembre 2001 – Dodicesima giornata andata

#### **Gara Soc. Lazio - Soc. Juventus del 24 novembre 2001**

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale a proposito di **“rissa causata al 42° del primo tempo per effetto della presumibile testata di Trezeguet ad Inzaghi gara Lazio-Juventus del 24/11/2001”** ;

esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisita da questo Giudice presso le emittenti televisive Stream e Rai;  
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini televisive evidenziano che al 42° del primo tempo, a giuoco fermo, in attesa che venga calciata una punizione a favore della Lazio in fase di attacco, il calciatore Inzaghi sta muovendosi all'interno dell'area di rigore avversaria in direzione del dischetto. A lui è vicino il calciatore Trezeguet, che con movimento improvviso abbassa la testa e con questa colpisce il viso di Inzaghi. La ripresa televisiva mostra che il colpo viene effettivamente ricevuto dal calciatore della Lazio, il cui capo subisce un sia pur lieve spostamento verso destra. Inzaghi rimane in piedi, mentre due calciatori della Juventus vicini a Trezeguet lo scostano, evidentemente per evitare un degenerarsi della situazione.

La condotta di Trezeguet provoca una reazione, in particolare, del calciatore della Lazio Couto. Questi si avvicina rapidamente al punto in cui si trova Trezeguet; altri calciatori di entrambe le squadre raggiungono anch'essi l'area di rigore della Lazio e si determina conseguentemente una situazione di forte tensione.

In tale contesto, assai concitato, non si evidenzia peraltro alcuna condotta violenta da parte di tesserati.

L'Arbitro, che ha percezione di quanto sta in quel momento avvenendo, si avvicina anch'egli al gruppo dei calciatori e, colloquiando in particolare con Couto, contribuisce a riportare ordine in campo. Arriva anche un Assistente, che coopera con l'Arbitro per il controllo della situazione.

Calmatisi gli animi, la partita riprende con la battuta del calcio di punizione, senza che siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di qualsivoglia calciatore.

Ai fini della **valutazione pregiudiziale sull'ammissibilità della prova televisiva**, il Giudice ha acquisito il rituale supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro, il quale ha specificato i seguenti punti:

- l'episodio, che ha dato origine al determinarsi dell'assembramento in campo, è sfuggito al rilevamento visivo dell'Arbitro, in quanto egli si trovava nei pressi della linea laterale, dopo aver accordato il calcio di punizione alla Lazio, ed era intento a spiegare, in particolare al capitano della Juventus, le ragioni di tale decisione tecnica;

- accortosi della discussione animata che stava coinvolgendo numerosi calciatori di entrambe le squadre, era intervenuto;
- in tale specifico frangente non aveva riscontrato, a proposito del contrasto in atto in quel momento tra calciatori, alcun episodio meritevole di provvedimento disciplinare;
- l'Assistente n. 2 Contente si era anch'egli avvicinato al gruppo e, interpellato dall'Arbitro, aveva riferito di non aver rilevato alcun episodio irregolare;
- del pari, l'altro Assistente ed il Quarto Ufficiale, la cui attenzione era stata richiamata dall'Arbitro, gli avevano fatto cenno di non dover intervenire, non avendo rilevato alcun episodio irregolare;
- tutti i collaboratori dell'Arbitro, nuovamente interpellati dal sig. Collina nell'intervallo della gara, avevano confermato di non aver rilevato episodi meritevoli di intervento disciplinare.

Si deve, quindi, concludere che **l'episodio della testata inferta da Trezeguet ad Inzaghi è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.**

Come risulta dalle immagini, e come è stato confermato dal supplemento arbitrale, il Direttore di gara era in quel momento fermo vicino alla linea laterale del campo, in attesa che venisse battuto il calcio di punizione e il gesto del calciatore Trezeguet si è verificato in una zona del campo esterna rispetto alla visuale dell'Arbitro.

Quanto ai collaboratori dell'Arbitro, quest'ultimo ha specificato di averli interpellati, nelle fasi immediatamente successive, ricevendo da essi l'indicazione che nessuno di loro aveva rilevato episodi significativi sul piano disciplinare. In particolare, per quanto riguarda l'Assistente Contente risulta dalle immagini che egli entrò sul terreno di giuoco, ma solo quando era già in corso la discussione tra i calciatori delle due squadre e quindi in un momento successivo a quello dell'azione irregolare di Trezeguet.

La testata del calciatore juventino è avvenuta **a giuoco fermo**, non essendo ancora ripresa l'azione, interrotta dall'Arbitro a seguito di una scorrettezza subita da Inzaghi nei pressi della linea laterale del campo.

Quanto alla qualificazione dell'atto commesso da Trezeguet esso rientra nella categoria **di condotta violenta**.

Il Giudice richiama in proposito precedenti delibere in materia, nelle quali **la condotta violenta**, rilevante ex art. 31 C.G.S., è stata definita come **qualsiasi atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo e quindi come gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità dell'avversario** (C.U. n. 76 del 25 settembre 2001 e n. 115 del 30 ottobre 2001).

Nel caso di specie, le immagini dimostrano che la **testata venne inferta da Trezeguet intenzionalmente**, con un movimento improvviso del capo verso il viso di Inzaghi, finalizzato proprio allo scopo di raggiungere l'avversario. Ciò avvenne proprio nel momento in cui Inzaghi era vicino al punto nel quale si trovava Trezeguet. Che **il colpo sia andato a segno** è, parimenti, comprovato dalle immagini televisive che danno conto – come già ricordato prima – del leggero scuotimento verso destra della testa di Inzaghi.

Quest'ultimo non ha subito alcuna conseguenza lesiva, come dimostrato dal fatto che non cadde a terra e non ebbe bisogno di alcun intervento medico, continuando a giocare in condizioni di piena efficienza fisica.

Ma tale profilo, che certamente è da valutare ai fini della gravità del gesto, non esclude il carattere violento della condotta posta in essere da Trezeguet, il quale nell'occasione certamente colpì, con piena intenzionalità, con una testata al viso l'avversario: gesto potenzialmente idoneo, sia per le sue modalità di compimento sia per la zona del corpo dell'avversario raggiunta, a creare un pregiudizio all'incolumità fisica di Inzaghi.

**Sia sul piano dell'elemento materiale della condotta sia su quello dell'elemento psicologico si deve, quindi, concludere che la condotta di Trezeguet configura un caso di atto violento**, come tale suscettibile di essere sanzionato sulla scorta di una prova televisiva nell'ipotesi di gesto avvenuto a giuoco fermo e sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.

Quanto alla determinazione della sanzione vanno, ovviamente, applicati i consolidati parametri di giudizio per casi analoghi.

Il fatto è avvenuto a giuoco fermo, ma al tempo stesso non ha determinato alcuna conseguenza lesiva per il calciatore colpito.

E' quindi rispondente all'entità del gesto la sanzione della squalifica per due giornate di gara.

Quanto alla concitata fase determinatasi sul terreno di giuoco, a seguito dell'episodio ascrivibile al Trezeguet, le immagini non mostrano il compimento di condotte violente da parte di altri tesserati, nella fase precedente all'intervento diretto dell'Arbitro e dell'Assistente, e quindi non vi è materia per l'applicazione al riguardo della prova televisiva. Fortunatamente tutto si risolve in una serie di gesti concitati da parte di taluni calciatori delle due squadre, senza che venissero compiuti atti di violenza.

#### **P.Q.M.**

Delibera di infliggere al calciatore **Trezeguet David** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara.

\* \* \* \* \*

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **a) SOCIETA`**

**Ammenda di L. 75.000.000** : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori lanciato, prima dell'inizio del secondo tempo, un bengala all'interno del recinto di giuoco e per aver acceso alcuni bengala, al 5° del secondo tempo, sugli spalti; per avere, al 5° del secondo tempo ed al termine della partita, risposto al lancio di bottigliette in plastica effettuato dai sostenitori avversari, rilanciando gli oggetti verso il settore occupato da questi ultimi; per avere, durante il corso di tutta la partita e particolarmente nel primo tempo, intonato frequenti cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari, allorchè essi giocavano il pallone; **sanzione irrogata nella misura di L. 60.000.000 per i cori razzisti ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S. ed attenuata, quanto ad entità, in considerazione delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di tali condotte**; recidiva specifica per tutti gli episodi.

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo ed al termine della gara, effettuato ripetuti, fitti e prolungati lanci di bottigliette in plastica verso un settore occupato da sostenitori avversari; recidiva.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato due razzi luminosi verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; recidiva specifica.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 2.000.000**

**UMIT Davala** (Milan): perchè, al 21° del secondo tempo, colpiva da tergo con un calcio ad una gamba un avversario che doveva conseguentemente ricorrere a cure mediche.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DI FRANCESCO Eusebio** (Piacenza): per doppia ammonizione: per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**GONNELLA Natale** (Verona): perchè, al 41° del primo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

**MONACO Salvatore** (Perugia): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

**PARIS Claudio Martin** (Perugia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

**ROSSINI Fausto** (Atalanta): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**CAUET Benoit** (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GIANNICHECKA Giuliano** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SAMUEL Walter Adrian** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**DONI Cristiano** (Atalanta)  
**PERROTTA Simone** (Chievo Verona).

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BAIOCCO Davide** (Perugia)  
**BETTARINI Stefano** (Venezia)  
**POPESCU Gheorghe** (Lecce)  
**SALA Luigi** (Atalanta)  
**SUPERBI Matteo** (Lecce)  
**ZANCHI Marco** (Verona).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**D'ANNA Lorenzo** (Chievo Verona).

QUINTA SANZIONE

**LUCARELLI Cristiano** (Torino).

SECONDA SANZIONE

**ALEXANDRE Da Silva Mariano** (Fiorentina)  
**CANNAVARO Paolo** (Verona)  
**DI LORETO Marco** (Perugia)  
**INZAGHI Simone** (Lazio)  
**LUCARELLI Alessandro** (Piacenza)  
**PIERI Mirko** (Udinese)  
**POBORSKY Karel** (Lazio)  
**SOTTIL Andrea** (Udinese)  
**YLLANA Andres** (Brescia).

## PRIMA SANZIONE

**ANDERSSON Daniel Jerry** (Venezia)

**DAVIDS Edgard** (Juventus)

**DONATI Massimo** (Milan)

**FALCONE Giulio** (Bologna)

**GRESKO Vratislav** (Internazionale)

**ODDO Massimo** (Verona)

**TONETTO Max** (Lecce)

**ZAMBONI Marco** (Udinese).

## PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**TREZEGUET David** (Juventus).

### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

**NERVO Carlo** (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione) .

### AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000

**BATISTUTA Gabriel Omar** (Roma); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

### AMMONIZIONE

### SECONDA SANZIONE

**FILIPPINI Giancarlo** (Verona).

### c) DIRIGENTI

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 DICEMBRE 2001

**IACHINI Giuseppe** (Venezia): perchè, al 42° del secondo tempo, già richiamato ad un comportamento più disciplinato, protestava rispetto ad una decisione arbitrale, oltrepassando i limiti dell'area tecnica e rivolgendo all'Arbitro una frase di tenore irrispettoso; recidivo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 DICEMBRE 2001

**LARINI Fabrizio** (Parma): perchè, al 45° del secondo tempo, protestava nei confronti di un Assistente e reiterava tale condotta nei confronti del medesimo con parole irrispettose, immediatamente dopo il fischio finale; infrazione rilevata dall'Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 7 dicembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO  
*dott. Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*dott. Franco Carraro*